
Regolamento per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria a sensi dell'art. 36, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

Rev. 08

Approvato con determina dell'Organo amministrativo del 20.09.2019

Sommario

SEZIONE I – NORME GENERALI	2
SEZIONE II - SELEZIONE DEL CONTRAENTE.....	4
SEZIONE III - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	7
SEZIONE IV - FASE CONTRATTUALE	11

SEZIONE I – NORME GENERALI

Art. 1 Competenze

1. All'**Organo Amministrativo** compete l'adozione del presente regolamento e di ogni sua successiva variazione.

Art. 2 Campo di applicazione e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento contiene la disciplina adottata - ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito anche "Codice") - da Impianti Agno S.r.l. (di seguito "Società") per l'affidamento di contratti di lavori e strumentali al settore speciale di appartenenza, servizi e forniture di importo inferiore alle vigenti soglie comunitarie.
2. Si intendono per appalti strumentali quelli affidati per fini direttamente correlati all'esercizio dell'attività dei settori speciali. Sono invece contratti estranei, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: servizi di vigilanza della sede della società, servizi concernenti contratti di lavoro per i bisogni della sede della società, ristorazione per i dipendenti, servizi informatici generali, servizi contabili, legali, amministrativi e fiscali.
3. La società ispira l'affidamento degli appalti a criteri di efficacia, efficienza, economicità, tutela della sicurezza delle persone e rispetto dell'ambiente.
4. Il presente regolamento costituisce concreta applicazione dei principi comunitari posti a tutela della concorrenza: trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, coerentemente con quanto stabilito dalle norme comunitarie e nazionali.
5. Rimane fermo che gli appalti non strumentali al settore speciale di appartenenza non sono assoggettati né al presente regolamento né Codice degli appalti.

Art. 3 Soglie comunitarie nei settori speciali

1. Per appalti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria si intendono:
 - gli appalti di lavori di importo inferiore a **5.225.000** Euro;
 - gli appalti di servizi e di forniture di importo inferiore a **418.000** Euro.
2. Tali importi si intendono automaticamente allineati a quelli eventualmente ridefiniti in ambito comunitario come recepiti nella normativa nazionale.
3. Ai fini dell'applicazione delle soglie indicate nella normativa di riferimento, si tiene conto del valore stimato dell'intero appalto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e/o di eventuali altre imposte e tasse. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo massimo di ciascun contratto ad esso riferibile, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si terrà conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Nessun progetto d'opera o acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di precostituire i presupposti per l'applicabilità del presente Regolamento.

Art. 4 Appalti esclusi

Sono da considerarsi esclusi ai sensi dell'art. 17 del Codice i contratti:

- Aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- Concernenti servizi di arbitrato o di conciliazione;

- Concernenti la consulenza legale nei casi in cui dalle questioni trattate possa emergere un possibile contenzioso o altri servizi legali connessi all'esercizio di pubblici poteri;
 - Servizi di certificazione e autenticazione documenti prestati dai notai;
 - Concernenti servizi finanziari relativi all'emissione acquisto vendita e trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari ai sensi del d. lgs. 58/1998; servizi forniti da banche;
 - Concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titolo o altri strumenti finanziari;
 - Concernenti i contratti di lavoro;
 - Concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro;
 - Appalti per acquisto di acqua e per la fornitura di energia o combustibili destinati alla produzione di energia;
 - Appalti a scopo di rivendita o di locazione di terzi, quando la società non godi di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni della società.
1. Si applicano inoltre le ulteriori esclusioni previste negli artt. 5-20 del Codice.
 2. L'affidamento dei contratti esclusi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 5 Avvio delle procedure di affidamento – deliberazione a contrarre

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è autorizzata nel rispetto delle deleghe e delle attribuzioni di responsabilità e poteri interne.
2. Tali procedure possono essere gestite con idonea modulistica attuativa.
3. La procedura è preceduta dalla deliberazione a contrarre da parte dell'organo competente, salvi i casi di affidamento diretto in cui la delibera a contrarre coincide con l'affidamento.

Art. 6 I Responsabili delle fasi del procedimento

1. Per ciascun appalto o per categorie di appalti, viene nominato un responsabile del procedimento. Le funzioni di responsabile del procedimento possono essere suddivise tra più persone, come pure essere riunite in una sola persona.

Art. 7 Affidamento di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 1.500,00 Euro

1. La società ha facoltà di attribuire, a dipendenti della Società o a soggetti terzi, il potere di procedere all'affidamento di appalti di importo inferiore a 1.500,00 Euro.
2. Ciascun soggetto con tale potere presenta un rendiconto degli affidamenti indicati al comma 1 che precede, effettuati per ogni trimestre, entro 15 giorni naturali dalla scadenza del trimestre stesso, salvo che non vi si possa provvedere con sistemi informatici specifici.

Art. 8 Registro dei Fornitori e sistemi di qualificazione e valutazione

1. La Società può costituire e gestire un Registro dei Fornitori per appalti sotto soglia da utilizzare quale strumento di

consultazione ai fini della individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento, la cui regolamentazione è di competenza dell'Organo amministrativo.

2. La società può in ogni caso costituire e gestire un registro di fornitori o sistemi di qualificazione dei fornitori nonché adottare sistemi di valutazione degli affidatari che siano basati sui sistemi di gestione certificati della Società e con essi coerenti.

SEZIONE II - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 9 Procedure di selezione del contraente

1. La società applica le seguenti procedure per la selezione del contraente:
 - 1.1. **Procedura aperta.** Ogni operatore economico interessato che si trovi nelle condizioni indicate nel bando e possieda i requisiti previsti dal bando può presentare offerta. L'applicazione della presente procedura prevede la pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
 - 1.2. **Procedura negoziata ad invito.** L'applicazione della presente procedura non prevede la pubblicazione del bando di gara, che viene trasmesso ai soli operatori economici invitati.
 - 1.3. **Affidamento diretto.** Il ricorso alla procedura di affidamento diretto deve sempre essere corredato da congrua giustificazione in ordine alla scelta dell'affidatario, con particolare riferimento ai principi di cui all'art. 2.
 - 1.1.1. Tale procedura è ammessa nei limiti di **40.000,00 Euro** per appalti di lavori e di **40.000,00 Euro** per appalti di servizi e forniture.
 - 1.1.2. Nei casi di affidamenti di lavori per i quali non siano previste certificazioni di legge e che presentino natura analoga e carattere di ripetitività, va perseguito il rispetto del criterio della rotazione, finalizzata ad una equa distribuzione degli affidamenti, anche su base pluriennale.
 - 1.1.3. I responsabili delle fasi di affidamento relazionano all'Organo competente in ordine all'applicazione del criterio di rotazione
 - 1.4. **Accordo quadro.** L'accordo quadro è un accordo concluso tra la società e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai singoli lavori, forniture o servizi che saranno oggetto di specifico appalto durante un dato periodo. L'accordo quadro stabilisce, in particolare, i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Durante l'esecuzione dell'appalto le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Gli appalti basati su accordi quadro possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo senza nuovo confronto competitivo.

Il singolo appalto verrà affidato con le modalità previste nell'interpello dell'accordo quadro.

L'accordo quadro può essere adottato per regolare: (i) appalti di servizi (con esclusione dei servizi di natura intellettuale); (ii) appalti di forniture; (iii) appalti di lavori di sola manutenzione.

Ai fini dell'affidamento di un accordo quadro, la società indica nell'interpello:

 - l'oggetto;
 - la durata dell'accordo quadro;
 - le quantità previste, da intendersi indicative e non vincolanti per la società;
 - i prezzi unitari posti a base dell'accordo quadro;
 - la frequenza prevista per gli appalti da aggiudicare;
 - il conseguente valore complessivo stimato per l'intera durata dell'accordo quadro, con specificazione che la società indirà un nuovo procedimento al raggiungimento di un importo complessivo pari a quello posto a base dell'affidamento dell'accordo quadro;
 - i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi minimi per poter partecipare al procedimento;
 - il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa);

- il numero minimo di candidati con i quali si vuole concludere l'accordo quadro, sempre che ne esistano in numero sufficiente tra gli offerenti;
 - il criterio che verrà utilizzato per affidare i singoli appalti.
2. La società si riserva di adottare altre procedure previste dal Codice dei Contratti qualora maggiormente rispondenti agli interessi aziendali ed, in particolare, potrà prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale per gare di importo fino a soglia comunitaria. In tal caso esse, saranno espressamente richiamate nei documenti di indizione del procedimento e nei conseguenti contratti.

Art. 10 Pubblicità dei Sistemi di qualificazione e degli affidamenti

1. La società rende noti mediante adeguata pubblicità:
- la volontà di affidare appalti con procedura aperta;
 - la volontà di istituire un Registro di Fornitori;
 - la volontà di istituire Sistemi di Qualificazione dei Fornitori;
 - gli esiti degli affidamenti.
2. Fermo restando il rispetto di diverse eventuali disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di ampliare i livelli di pubblicità in funzione dell'importo e delle caratteristiche dell'appalto, le forme di pubblicità minime degli affidamenti mediante procedure aperte o ristrette sono quelle delle tabelle sottostanti:

Tabella 9.1. Forme di pubblicità per affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture

Importo [Euro]	Bando di gara/Registro Fornitori/Sistemi di Qualificazione	Esito gara
Da 40.000 e sino a soglia comun.	Sito Internet della società	Sito Internet della società

Art. 11 Scelta delle procedure di selezione del contraente

1. Fermo restando la possibilità di ricorrere a tutte le procedure di cui al precedente articolo 8, nell'affidamento di appalti si applica di norma la **procedura negoziata ad invito senza pubblicazione di un bando di gara**, con interpello del numero minimo di imprese indicato nelle seguenti tabelle 10.1. e 10.2:

Tabella 10.1 Lavori

Importo [Euro]	Numero minimo di soggetti da invitare
importo ≤ 75.000,00	3
<75.000,00 < importo ≤ 150.000,00	5
150.000,00 < importo ≤ 500.000,00	7
500.000,00 < importo ≤ 2.000.000,00	9
2.000.000,00 < importo ≤ soglia comunitaria	15

Tabella 10.2. Servizi e forniture

Importo [Euro]	Numero minimo di soggetti da invitare
importo ≤ 40.000,00	3
40.000,00 < importo ≤ 250.000,00	5
250.000,00 < importo ≤ soglia comunitaria	7

2. Nel caso in cui, ove costituito, il Registro dei Fornitori non comprenda il numero di soggetti economici qualificati e comunque idonei all'affidamento dell'appalto, la società si riserva, motivatamente, di invitare anche soggetti non iscritti al Registro e dotati delle qualifiche e delle idoneità richieste sino, almeno, al raggiungimento del numero minimo di soggetti da invitare indicato nelle tabelle 10.1.e 10.2.
3. In conformità con quanto previsto dall'art. 20 della Legge 52/1996, la società si riserva di ricorrere alla stipula di convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1 comma 1, lett. b), della legge 381/91.

Art. 12 Derghe al numero minimo di imprese da invitare

1. Nelle procedure ad invito è consentito derogare ai numeri minimi di operatori economici da interpellare (Tabelle 10.1 e 10.2) nei casi di:
 - limitazione del mercato;
 - necessità ed urgenza correlate alle esigenze primarie di sicurezza o di continuità nella erogazione del servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) adempimento di obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza; (ii) esecuzione di lavori indifferibili dopo l'infruttuoso esperimento di procedure aperte o ad invito; (iii) ultimazione di lavori in danno dell'appaltatore a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore medesimo o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore; (iv) ripristino di opere ed impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio; (v) esecuzione di ordini, prescrizioni o imposizioni impartiti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi.

SEZIONE III - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 13 Avvio della procedura di affidamento

1. La procedura di affidamento, prosegue attraverso:
 - l'invio della richiesta di offerta e degli eventuali allegati, nel caso di affidamento diretto;
 - l'invio della lettera di invito e dei relativi allegati, nel caso di procedura ad invito;
 - la pubblicazione del bando e dei relativi allegati, nel caso di procedura aperta.
2. Per gli affidamenti diretti la richiesta di offerta deve avere forma scritta. L'esito dell'affidamento deve in ogni caso essere formalizzato per iscritto in un documento che riporti le condizioni richieste/offerte e le condizioni di esecuzione o fornitura ritenute rilevanti dalla società.
3. Per le procedure di affidamento diretto o ad invito, l'interpello potrà essere trasmesso a mezzo fax o posta elettronica certificata, prevedendo un'adeguata forma di riscontro di ricevimento (fax o mail di avvenuto ricevimento) e dovrà contenere:
 - 1) il richiamo al presente Regolamento ed ai suoi estremi di applicazione;
 - 2) il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, se previsto;
 - 3) l'oggetto e l'importo dei lavori, servizi o forniture da affidare;
 - 4) la richiesta di dichiarazione circa il possesso dei necessari requisiti morali; in particolare, la richiesta di offerta/l'interpello/il bando dovrà esplicitamente consentire la formulazione dell'offerta solo ai soggetti che dichiarino: i. di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto; ii. di non aver subito una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione da parte loro, anche in concorso, dei reati previsti quale presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01; iii. di essere consapevoli che una condanna definitiva di cui al precedente ordinale ii. legittima la società a recedere per giusta causa dal contratto eventualmente stipulato;
 - 5) la richiesta di dichiarazione circa il possesso di eventuali requisiti tecnici e professionali richiesti;
 - 6) il criterio di aggiudicazione utilizzato:
 - a) del prezzo più basso; in tal caso, da realizzarsi mediante: (i) offerta a prezzi unitari, oppure (ii) al massimo ribasso;
 - b) dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, in quest'ultimo caso, l'indicazione degli elementi di valutazione e relativi sub-pesi;
 - 7) l'indicazione del termine indifferibile e delle modalità stabiliti per la presentazione dell'offerta;
 - 8) i termini di validità dell'offerta;
 - 9) l'indirizzo presso il quale può essere richiesta la documentazione di gara, nel caso in cui non sia (in tutto o in parte) già allegata all'invito, ovvero le credenziali di accesso al sito internet aziendale dal quale potrà essere scaricata in formato digitale;
 - 10) l'eventuale indicazione di data, luogo e ora in cui si procederà all'apertura delle offerte;
 - 11) la facoltà della società di procedere o meno all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - 12) la facoltà di verificare la congruità dell'offerta della ditta risultata affidataria ogni qualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati per prestazioni analoghe, nell'area dove deve eseguirsi il contratto;
 - 13) ogni altra eventuale informazione necessaria o ritenuta utile a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti;
 - 14) il nominativo del Responsabile del procedimento;
4. Per affidamenti di piccola entità e di non particolare complessità, l'oggetto della prestazione e gli obblighi derivanti dal contratto potranno essere sommariamente descritti nell'interpello.

Art. 14 Termini e modalità per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Nel caso di procedura di affidamento diretto, il termine per la ricezione dell'offerta del soggetto interpellato deve essere

di norma non inferiore a sette giorni.

2. Nel caso di procedura aperta o ad invito, il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere stabilito ed indicato nel bando o nell'interpello, tenendo conto della natura e della complessità dell'appalto e del tempo ritenuto necessario per lo svolgimento di eventuali sopralluoghi e per la preparazione delle offerte.
3. Sono ammesse le seguenti modalità di ricezione delle offerte:
 - Per gli affidamenti diretti, l'offerta deve pervenire per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail;
 - per le procedure aperte o ad invito, l'offerta deve pervenire in busta chiusa e sigillata formulata secondo le indicazioni riportate nel bando o nella lettera di invito. Il Responsabile del procedimento in fase di affidamento garantisce la correttezza del procedimento di aggiudicazione e la segretezza delle offerte per tutta la procedura di gara e fino all'apertura delle stesse.

Art. 15 Requisiti di partecipazione

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il possesso di tali requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 16 Garanzie a corredo dell'offerta

1. I documenti di gara specificheranno la natura l'entità delle eventuali cauzioni richieste a copertura del rischio della mancata sottoscrizione del contratto definitivo, nonché della cauzione derivante da inadempimento o inesatto adempimento contrattuale.

Art. 17 Criteri di aggiudicazione

1. Nella lettera di invito o nell'avviso di gara, dovrà essere espressamente indicato se la valutazione delle offerte avverrà con il criterio del prezzo più basso oppure con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il Responsabile del procedimento attua la scelta del criterio di aggiudicazione valutando l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto.
3. Il criterio del **prezzo più basso** viene di norma applicato quando l'oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolge secondo procedure largamente standardizzate. La documentazione di gara dovrà indicare le modalità di confronto delle offerte economiche.
4. Il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** viene adottato quando, oltre al prezzo, siano ritenuti rilevanti, a titolo esemplificativo e non esclusivo, anche i seguenti fattori:
 - la qualità;
 - il pregio tecnico;
 - le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - la tutela dell'ambiente;
 - l'efficienza energetica;
 - i livelli di sicurezza per i lavoratori;
 - le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
 - il costo di gestione e manutenzione;
 - la redditività;
 - il servizio successivo alla vendita;
 - l'assistenza tecnica;
 - la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - la sicurezza di approvvigionamento;
 - la solidità nel mercato del contraente;

- la continuità di fornitura;
 - la valutazione del contraente per precedenti appalti.
5. Nel caso di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quanto:
- alla parte economica: la documentazione di gara potrà prevedere la limitazione dei ribassi e dovrà indicare le modalità di confronto delle offerte economiche;
 - alla parte tecnica: la documentazione di gara dovrà indicare esplicitamente gli elementi di valutazione e i relativi pesi e i criteri del confronto, che potrà avvenire o con il confronto a coppie oppure mediante l'attribuzione di un punteggio da parte della Commissione su una scala di valori dichiarata.

Art. 18 Commissione giudicatrice

1. L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad apposita Commissione giudicatrice (di seguito anche "Commissione") nominata dall'Organo competente dopo la scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura. La Commissione è composta da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non maggiore di cinque.
2. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i Commissari devono possedere specifiche competenze tecniche nell'ambito dell'appalto e sono selezionati tra i dipendenti della Società o altri soggetti muniti di competenza in relazione allo specifico appalto. In caso di accertata carenza di organico o di specifiche competenze, i Commissari diversi dal Presidente possono essere consulenti in possesso delle specifiche competenze richieste.
3. Non possono fare parte delle Commissioni di gara persone che abbiano con alcuno dei concorrenti o loro amministratori, procuratori o direttori tecnici legami di parentela sino al quarto grado, vincoli di affiliazione, rapporti o interessi economici, rapporti di convivenza, cause pendenti, grave inimicizia, rapporti di debito e/o credito, siano con essi comensali abituali o che ritengano, in ogni caso, di non poter assicurare la necessaria obiettività di giudizio.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nell'ambito della procedura di affidamento.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano ai sensi dell'art. 77, comma VI del Codice dei Contratti l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi precedenti.
6. Nel corso delle sedute, la Commissione applica le modalità di aggiudicazione indicate nella lettera di invito o nel bando, prende atto dei risultati di gara e li sottopone all'Organo interno preposto per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia resta comunque subordinata al positivo esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

Art. 19 Esame e valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte è eseguita dalla Commissione applicando i criteri previsti nel bando o nella lettera di invito.
2. La Commissione valuta in primo luogo la regolarità delle buste, sia in termini di integrità sia in termini di rispetto delle tempistiche di inoltro, e procede alla constatazione della completezza dei contenuti. Successivamente formula un primo giudizio di ammissibilità in relazione alla rispondenza dei contenuti a quanto previsto dal bando di gara.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, con l'esclusione di quelle in cui essa procede alla valutazione delle offerte tecniche, che avvengono in seduta riservata.
4. L'apertura delle offerte economiche deve essere in seduta unica per tutte le offerte rimaste in gara.
5. Nel caso in cui le operazioni di gara vengano suddivise in più sedute, la Commissione, per tutta la durata della gara, garantisce la riservatezza sulle informazioni acquisite e la segretezza dei plichi ancora sigillati, in particolare delle offerte economiche, mediante la loro custodia in apposito contenitore sigillato.
6. Tutte le operazioni della procedura di gara sono verbalizzate. Il verbale di gara viene letto e firmato in ogni sua parte dai membri della Commissione e costituisce aggiudicazione provvisoria a cura del Responsabile del procedimento in

fase di affidamento.

7. Il verbale di gara deve contenere: la denominazione esatta dell'appalto ed il relativo CIG; (ii) il richiamo di tutte le decisioni formali assunte precedentemente; (iii) la procedura di affidamento fissata; (iv) la lista delle ditte invitate a presentare offerta; (v) la lista delle ditte che hanno presentato offerta; (vi) la comparazione delle offerte presentate; (vii) la dichiarazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria.

Art. 20 Fondo economale

1. Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa. Il servizio si articola in un fondo cassa presso la sede aziendale al quale è preposta un addetto ed il Responsabile che autorizzano il versamento iniziale ed i relativi reintegri della cassa il cui valore massimo di dotazione mensile è di €. 5.000,00 da reintegrare con cadenza almeno mensile.
2. Ciascuna spesa in contanti non può eccedere l'importo di € 500,00 e deve essere autorizzata dal Responsabile del fondo, il quale può delegare a persona di sua fiducia la custodia del denaro in cassa. Per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi.
3. Possono altresì essere effettuate in contanti le spese, del presente regolamento, anche se di importo superiore a € 500,00, sempre che per provvedere al bisogno non sia possibile procedere al pagamento mediante la procedura ordinaria di emissione dell'ordinativo di spesa.
4. Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti:
 - a. la spesa in contanti viene autorizzata dal Responsabile del settore competente su apposito modello;
 - b. l'incaricato dell'acquisto e/o della prestazione provvede direttamente e procede al contestuale pagamento dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni eseguite corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura o ricevuta secondo la normativa fiscale vigente;
 - c. viene assegnato un registro da utilizzare per le operazioni di entrata e di uscita: nella colonna "entrate" sono indicati la data e l'importo del fondo assegnato, l'importo dei reintegri e quello di eventuale ulteriore assegnazione di fondo; nella colonna "uscite" sono indicate le spese sostenute specificando la ditta fornitrice, il numero della fattura, la data e l'importo oppure il nome del soggetto che ha ricevuto il pagamento se questi non è tenuto ad emettere fattura o ricevuta;
 - d. le fatture relative agli acquisti e/o prestazioni devono sempre recare la dicitura "pagato" e la firma per merce ricevuta e/o per prestazione effettuata.
5. Tutte le spese effettuate in contanti, regolarmente autorizzate dal Responsabile del settore competente, sono annotate nel relativo registro.
6. I movimenti del fondo economale sono presentati ogni tre mesi dal Responsabile del settore competente al Collegio dei Sindaci e all'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione).
7. Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:
 - l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
 - l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;

- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi di trasporto per via ferroviaria;
- le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- servizi postali e telegrafici;
- imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di officine elettriche, per tasse di concessione ecc.;
- pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.

SEZIONE IV - FASE CONTRATTUALE

Art. 21 Principi e generalità

1. Il contratto è la traduzione operativa ed effettiva degli impegni assunti in fase di gara sulla scorta delle condizioni fissate nel bando o nell'interpello, anche eventualmente in forma di schema di contratto.

Art. 22 Garanzia definitiva

1. La società si riserva di richiedere, la costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa del valore stabilito dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e deve essere escutibile entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della società.
3. Nel caso di contratti di lavori di importo superiore a 1.000.000,00 Euro, tale garanzia è svincolata progressivamente con gli stati di avanzamento o analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione nel limite massimo del settanta-cinque per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia definitiva va richiesta nei casi in cui sia stata precedentemente chiesta la garanzia a corredo dell'offerta e nei casi in cui il contratto preveda penali pecuniarie.
5. La garanzia definitiva non è richiesta, di norma:
 - per servizi a natura intellettuale;
 - per appalti di lavori, servizi e forniture del valore contrattuale sino 20.000,00 Euro;
6. Sulla scorta di una formale motivazione del Responsabile del procedimento in fase di affidamento, può essere disposta la deroga dall'obbligo di prestazione della garanzia definitiva. Tale condizione va esplicitata nel bando o nell'interpello.

Art. 23 Coperture assicurative per danni negli appalti di lavori

1. L'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sollevando la società da ogni responsabilità al riguardo. La

polizza terrà altresì indenne la società dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti od opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Il bando di gara prevede, in relazione alla particolare natura dell'appalto, il massimale adeguato.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Il contraente trasmette alla società copia della polizza di cui al comma 1.1. almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'affidatario non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 24 Coperture assicurative per danni negli appalti di servizi e forniture.

1. Nei casi di appalti di servizi e forniture, la società può chiedere all'affidatario di stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, sollevando la società da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il bando di gara prevede, in relazione alla particolare natura dell'appalto, il massimale adeguato, la data di decorrenza e la data di scadenza.
3. Il contraente trasmette alla società copia della polizza di cui ai commi precedenti prima della sottoscrizione del contratto.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'affidatario non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 25 Stipula del contratto

1. La stipula del contratto può avvenire subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti sul possesso dei requisiti dell'affidatario.
2. Nei casi di urgenza i predetti accertamenti potranno essere effettuati successivamente, sotto condizione risolutiva del contratto.
3. La stipula del contratto può avvenire solo dopo la ricezione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative eventualmente previste.
4. La stipula del contratto può avvenire solo dopo la ricezione della eventuale altra documentazione prevista nel bando o nell'interpello.